



AR. A

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Direzione Generale Turismo

E

REGIONE ABRUZZO

(COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE SPECIALE TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA)



8053636d



ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra

il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo** (di seguito anche "**Ministero**"), con sede in Roma, Via del Collegio Romano, 27 – 00186 ivi domiciliato ai fini del presente atto (C.F. 97814710584), legalmente rappresentata dal Direttore Generale del Turismo, dott. Francesco Palumbo

e

la **Regione Abruzzo** (di seguito Regione coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria alberghiera) con sede in 67100 L'AQUILA via L. Da Vinci, 6 ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 800003170661), legittimamente rappresentata da Dott. Giancarlo Zappacosta – Direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo e Coordinatore interregionale turismo e industria alberghiera.

Di seguito definite singolarmente "*parte*" e congiuntamente "*parti*"

PREMESSA

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 "*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale. Lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*";

VISTO il Piano Strategico del Turismo approvato dal Comitato permanente di promozione del turismo in data 14 settembre 2016;

CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 15 settembre 2016, ha espresso parere favorevole sul Piano Strategico del Turismo;

CONSIDERATO che il Piano Strategico del Turismo è stato presentato al Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 dicembre 2016;

VISTO che il Piano Strategico del Turismo è lo strumento con cui dare operatività all'indirizzo strategico di dotare di una visione unitaria l'Italia del turismo e della cultura, rispondendo all'esigenza di porre il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese;

VISTO che il Piano Strategico del Turismo interessa un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022) e che è necessario avviare sin da subito attività che ne consentano la piena operatività in coerenza con il piano attuativo annuale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2015, foglio n. 4816, con il quale è conferito al Dott. Francesco Palumbo l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Turismo, assegnando la titolarità del Centro di



responsabilità amministrativa n. 16 "Direzione Generale Turismo", del bilancio di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

RITENUTO di dover coinvolgere le Regioni e Province Autonome nella realizzazione di iniziative e progetti coerenti con gli interventi previsti ed approvati nel Piano strategico Nazionale;

VISTA la nota in data 21 dicembre 2016 con la quale la Direzione Generale Turismo conferma alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l'intenzione di assegnare alla Regione coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria alberghiera l'esecuzione delle predette iniziative ed in particolare:

- Predisposizione del Catalogo delle destinazioni e dei prodotti turistici
- Predisposizione dell'Atlante dei cammini
- Predisposizione della Guida dei paesaggi Italiani
- Ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica
- Armonizzazione del data base relativi alle guide turistiche ed alle imprese ricettive

VISTA la nota di risposta in data 22 dicembre con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome comunica la positiva valutazione dell'iniziativa e la relativa condivisione;

VISTA la determina del Direttore Generale turismo in data 28 dicembre 2016 con la quale autorizza l'espletamento delle procedure atte ad acquisire gli elementi necessari alla stipula dell'Accordo di programma con la Regione Abruzzo, in qualità di Regione coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria alberghiera e stabilisce in € 600.000,00 (seicentomila/00) la somma onnicomprensiva, quale contributo massimo che la Direzione generale Turismo può mettere a disposizione della Regione Abruzzo per l'avvio delle spese a carico di quest'ultima per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative indicate;

Tutto ciò premesso e considerato

tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di Programma (di seguito: Accordo) costituisce strumento attuativo della Determina del Direttore Generale Turismo del 28 dicembre 2016.



2. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra il Ministero e la Regione Abruzzo coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria alberghiera connessi alla realizzazione dei seguenti iniziative:

- Predisposizione del Catalogo delle destinazioni e dei prodotti turistici
- Predisposizione dell'Atlante dei cammini
- Predisposizione della Guida dei paesaggi italiani
- Ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica
- Armonizzazione dei data base relativi alle guide turistiche ed alle imprese ricettive

Art. 3

(Quadro finanziario)

1. Per le suddette attività, da realizzarsi nel corso del 2017, la Direzione Generale Turismo riconoscerà al Coordinamento della Commissione Speciale Turismo e Industria alberghiera un importo pari a € 600.000,00 (seicentomila/00)

Art. 4

(Trasferimento risorse finanziarie)

1. Il Ministero trasferirà, previa richiesta della Regione beneficiaria, la quota di cui all'art. 3, a valere sul capitolo 6823 recante "somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo" del bilancio di previsione della Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le seguenti modalità:

- il 40% dell'importo viene trasferito contestualmente all'approvazione del presente Accordo di programma da parte degli organi di controllo;
- il 50% dell'importo viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, a seguito dell'inoltro al Ministero di una relazione che attesti il raggiungimento dell'70% di spesa di quanto complessivamente trasferito;
- il 10% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dell'approvazione da parte del Ministero di una relazione tecnica e di verifica inviata dalla Regione Beneficiaria, che attesti la positiva ultimazione dei lavori.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 per il Ministero, e rimane valido fino al pagamento della quota a saldo.
2. La data ultima per la conclusione del progetto è stabilita al 30 ottobre 2017.

Art. 6



(Obblighi della Regione coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria alberghiera)

1. Con la stipula del presente Accordo, la Regione Beneficiaria si impegna a:
 - a. trasmettere entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo il Piano esecutivo delle attività e relativo cronoprogramma;
 - b. chiedere formalmente il trasferimento delle risorse finanziarie secondo le modalità previste all'art. 4 del presente Accordo;
 - c. realizzare le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, nelle modalità e nei tempi stabiliti nel Piano esecutivo;
 - d. avviare le attività, inviando comunicazione di inizio dei lavori al Ministero;
 - e. comunicare la conclusione delle attività inviando apposita analitica comunicazione di fine dei lavori al Ministero, a mezzo posta elettronica certificata.
 - f. assicurare le attività di coordinamento nonché rappresentare in modo unitario gli interessi derivanti dal presente Accordo di Programma.

Art. 7**(Varianti progettuali)**

- 1) La Regione coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera può modificare il contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero la struttura dei costi nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del piano esecutivo e non ne modifichi l'impianto così come approvato dal Ministero.
- 2) Sono varianti sostanziali quelle apportate al contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero le modifiche della struttura dei costi superiori al limite del 20% dell'importo complessivo del progetto.
- 3) Le varianti sostanziali apportate al piano esecutivo in corso d'opera devono essere richieste al Ministero e da questo espressamente approvate entro 15 giorni.
- 4) In ogni caso, le varianti non possono comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 8**(Obblighi del Ministero)**

1. Con la stipula del presente Accordo, il Ministero si impegna a:
 - a) comunicare alla Regione coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria alberghiera l'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo,
 - b) trasferire le risorse finanziarie alla Regione coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria alberghiera osservando le modalità e la tempistica di cui all'articolo 4;
 - c) curare la diffusione dell'informazione sulle attività in questione in coerenza con gli obiettivi del Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022.



Art. 9**(Strutture di riferimento)**

1. La Regione coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: Regione Abruzzo.
2. Il Ministero indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: *Direzione Generale Turismo*.

Art. 10**(Proroghe)**

1. Le eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma delle attività, che non incidono sul termine di fine lavori, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero.
2. Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma delle attività, tali da spostare in avanti il termine di fine lavori, devono essere concesse espressamente dal Ministero, previa richiesta adeguatamente motivata.

Art. 11**(Revoca del finanziamento)**

1. L'accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Accordo determina la revoca da parte del Ministero del cofinanziamento e l'avvio della procedura di recupero dello stesso in ragione di quanto non eseguito.
2. Il finanziamento viene totalmente revocato al singolo Beneficiario qualora siano accertate gravi ed insanabili inadempienze e irregolarità, imputabili al Beneficiario stesso, o siano apportate varianti sostanziali non espressamente approvate dal Ministero. In tal caso, previa contestazione scritta degli addebiti ed acquisite le controdeduzioni, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti.
3. Il cofinanziamento viene parzialmente revocato qualora non siano rispettati i termini di inizio e di conclusione del progetto, o siano accertate sanabili inadempienze imputabili al Beneficiario o il progetto sia stato realizzato, nel rispetto degli obiettivi prefissati, con una spesa ammissibile inferiore a quella prevista. In tal caso, previa contestazione scritta ed acquisite le controdeduzioni da parte del Beneficiario e della Regione Capofila, il Ministero adotta i provvedimenti conseguenti riconoscendo le sole spese ammissibili sostenute.
4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite al Ministero dell'Economia e Finanze al capitolo conto entrata entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.

Art. 12**(Controversie)**

1. Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma.



Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento a tutta la legislazione vigente in materia e a quanto richiamato nelle premesse.

Art. 14

(Efficacia)

1. Il presente Accordo impegnerà il Ministero a seguito di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente da

Roma,

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Direzione Generale Turismo



Il Direttore Generale del Turismo
Dott. Francesco Palumbo

Regione Capofila
ABRUZZO


*Il Direttore Regionale del Dip.to Turismo, Cultura
e Paesaggio*
Dott. Giancarlo Zappacosta












 **Dettagli Controllo**

 AdP Abruzzo Mibact.pdf.p7m.p7m (114817 bytes)
 data e ora impostata per la verifica : 30-12-2016 10:47:14 UTC










 **Superata completamente**

 **Dettagli certificati firmatari (N firmatari 2 - N Controfirmatari 0)**

 **Firmatario 1 ZAPPACOSTA GIANCARLO**

-  Certificato credibile
-  Certificato Valido fino al 30-03-2018 23:59:59 UTC
-  Certificato non revocato
-  QCStatement
 -  Certificato qualificato. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.1)
 -  Periodo conservazione informazioni: 20 (O.I.D. 0.4.0.1862.1.3)
 -  Dispositivo Sicuro. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.4)
-  nonRepudiation
-  Data e ora di firma : 30-12-2016 08:58:21 UTC

 **Firmatario 2 PALUMBO FRANCESCO**

-  Certificato credibile
-  Certificato Valido fino al 06-01-2019 23:59:59 UTC
-  Certificato non revocato
-  QCStatement
 -  Certificato qualificato. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.1)
 -  Periodo conservazione informazioni: 20 (O.I.D. 0.4.0.1862.1.3)
 -  Dispositivo Sicuro. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.4)
-  nonRepudiation
-  Data e ora di firma : 30-12-2016 10:47:14 UTC

